

CAPITOLO SESTO.

NUOVI ORIENTAMENTI GIURIDICO-POLITICI

1. Il movimento antif feudale nella cultura isolana. — 2. Polemiche circa l'interpretazione dei Capitoli *Si aliquem* e *Volentes*. — 3. La Costituzione politica e la Monarchia siciliana nel pensiero dei novatori napoletani. — 4. Il regime feudale siciliano nella critica degli economisti. — 5. Il risveglio intellettuale dell'aristocrazia.

1. La partenza del Caracciolo dalla Sicilia non interruppe un lavoro che aveva avuto inizio col fallito progetto della riforma tributaria, ma lo rese più raccolto, più sistematico e più fecondo di frutti concreti, anche se non immediati. Si prese a studiare criticamente il diritto pubblico siciliano e si andarono ricercando e vagliando, con spirito nuovo, le fonti storiche e giuridiche, su cui si fondavano le prerogative dei baroni e le istituzioni basilari del Regno. Attraverso queste indagini, non solo s'investigarono accuratamente le leggi, si cercò il fondamento legale degl'istituti giuridici esistenti, si sfrondò la parte legislativa dalle sovrastrutture e incrostazioni parassitarie e si distinse con tagli netti il diritto dall'abuso, ma si venne anche formando una nuova coscienza politica.

Certo, se tale attività avesse preceduto le riforme del Caracciolo, ben altro successo queste avrebbero ottenuto: è noto, difatti, come, nel secolo XVIII, il legislatore, riformando, non fece che sgombrar il terreno da ciò ch'era già stato scalzato, in sede teorica, dalla critica demolitrice di storici, di giuristi e di pubblicisti. Viceversa, il riformismo percorse in Sicilia una propria parabola: apparve ed agì improvvisamente e bruscamente sul terreno politico-sociale: si ripiegò su se stesso e, men-

tre allentava il suo impeto demolitore, si accinse a sfaldare, in sede teorica, tutto l'*ancien régime* isolano, che sarebbe di poi crollato in circostanze particolari e quando altrove ogni attività innovatrice era stata arrestata dall'incalzante giacobinismo e dalle vertiginose imprese napoleoniche.

Né è superflua un'altra osservazione preliminare. Questo lavoro critico, che si svolse fra il 1786 ed il 1794, non solo ebbe impulso dal pensiero giuridico napoletano, che già aveva vibrato e continuava a vibrare colpi formidabili contro la cadente feudalità, alla quale preparava la definitiva liquidazione (col famoso decreto del 2 agosto 1806 e con le posteriori leggi eversive, Giuseppe Bonaparte non faceva che risolvere un problema giunto a maturità nella coscienza pubblica), ma esso ebbe a suoi antesignani due napoletani, entrambi preposti all'amministrazione centrale del Regno: il Simonetti e Giacinto Dragonetti. Questi, successo al Simonetti nell'ufficio di Consultore, se a lui era inferiore nell'esperienza burocratica, di non poco invece lo superava nella cultura storica e giuridica, che aveva soda e acuta.

Ne conseguì che codesto ricco e vibrante moto d'idee portò impresso, in alcuni suoi lati, un carattere d'importazione, che suscitò polemiche appassionate e che, senza dubbio, nocque allo sviluppo del movimento riformatore. Ma per le coscienze intorpidite, timide o disorientate, esso fu un pungolo assai efficace, perché le attrasse, in misura sempre più larga, alla considerazione di sé e delle condizioni del proprio paese.

E fu da questo stesso moto d'idee, che venne fuori e ad esso impresse, con l'acume dell'ingegno e la forza del pensiero critico e ricostruttivo, una propria fisionomia, Rosario Gregorio. Conosciuto, apprezzato ed incoraggiato dal Caracciolo¹,

¹ Lo incaricò di scrivere le « Introduzioni » — talune molto pregevoli — agli *Annuari* di Corte, che, a somiglianza di quelli di Napoli, cominciarono a pubblicarsi in Sicilia dal 1783; lo nominò canonico della Metropolitana; lo agevolò nella ricerca di codici nelle biblioteche siciliane e in quelle napoletane; nel luglio 1785, gli fece assegnare, per incoraggiar i suoi studi, le 1000 oncie che il Re aveva destinato all'Accademia degli Studi di Palermo per l'istituzione di due nuove cattedre: RASP., RS., *Dispacci*, vol. 1513, ff. 125 e 226; vol. 1527, ff. 263-64. Al Caracciolo egli dedicò la sua *Bibliotheca* degli storici aragonesi di Sicilia.

egli fu chiamato nel 1789 dal principe di Caramanico, successore del Caracciolo, alla cattedra di diritto pubblico siciliano, creata allora nell'Accademia degli Studi di Palermo, come quella che rispondeva — al par dell'altra di diritto feudale, istituita contemporaneamente nell'Università di Catania e data a Francesco Rossi — alle presenti esigenze spirituali e politiche del Regno.

Con frase molto felice lo Scinà chiama il Gregorio « il Gianone » della Sicilia¹. Infatti come l'autore della *Storia civile* precorse nel Mezzogiorno d'Italia i nuovi tempi e rivendicò coraggiosamente gl'imprescrittibili diritti dello Stato, così il Gregorio, risalendo, nelle sue *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, alle origini della Monarchia, mise in luce la vera essenza e la vigoria dei suoi ordinamenti ed istituti, onde la corruzione e la deformazione da loro subita nei secoli posteriori risaltarono di più agli occhi dei pubblicisti e dei riformatori del secolo. Perciò il Gregorio non riscosse mai troppa simpatia nelle classi privilegiate dell'Isola, né il nome di lui restò immune da quella taccia di cortigianeria che, in epoche di rinnovamento politico, suole spesso appiopparsi ad uomini egregi, che dalla loro sensibilità morale e patriottica, più che da meschine ambizioni, son portati a sorreggere i governi che coraggiosamente volgono le spalle al passato e guardano fiduciosi all'avvenire².

2. Dopo aver osservato dall'esterno questo moto di cultura, cerchiamo di penetrare nel suo intimo, d'individuare le linee maestre e di stabilire gli effetti ch'esso intendeva raggiungere in un più o meno prossimo domani. Ciò che lo distinse furono l'impeto e il calore iniziale: esso attaccò alle radici il sistema feudale nei due celebri Capitoli *Si aliquem* di Giacomo d'Aragona e *Volentes* di Federico III che, come vedemmo, avevano alterato la natura del feudo siciliano, con ripercussioni inevitabili sulla Costituzione e sugli istituti basilari della Monarchia.

¹ SCINÀ, *Prospetto della Storia letteraria ecc.*, cit., t. III, p. 408.

² V. le *Notizie su la vita e le opere di R. G.* premesse al volume: *Opere scelte*, cit., pp. VII-XIV; SCINÀ, *op. cit.*, p. 407; V. DI GIOVANNI, *Rosario Gregorio e le sue opere*, con lettere e docc. inediti (Palermo, 1871), *passim*.

Difatti in tre sostanziose Consulte il Simonetti affrontava la spinosa questione dell'alienabilità e della successione dei feudi in Sicilia¹, allo scopo di restituire all'istituto feudale il genuino carattere giuridico ed al Fisco i suoi diritti obliterati e manomessi.

Il Simonetti ritiene che i predetti Capitoli non modificarono punto l'essenza originaria del feudo siciliano, né estesero i gradi di successione, né tanto meno prescissero i diritti di riversione, riservati alla Corona in caso di estinzione della linea a cui il feudo apparteneva, nulla innovando la forma di concessione, sia essa stretta o vivcolata, sia mista che larga od ereditaria. Le Costituzioni *Scire volumus* di Ruggero II, *Constitutionem divinae memoriae* e *Ut de successioneibus* di Federico II non vennero abrogate e modificate dalle disposizioni dei re Giacomo e Federico d'Aragona. Essi intesero solamente, coi loro rispettivi Capitoli, dispensare dall'assenso regio — necessario in ogni alienazione o trapasso di feudo — ed estendere i gradi di successione, ma non mai trasformare i feudi in allodi, oppure ammettere nella successione anche i collaterali in linea ascendente, compreso il sesto grado. È stata la « malizia » e l'« ignoranza » di alcuni forensi, che ha dato a tali Capitoli « una sinistra intelligenza », da cui « è stata sovvertita la suprema regalità della riversione dei feudi in pregiudizio dello Stato ed alterata la purità delle leggi e costituzione feudale » del Regno. Sembrava, perciò, assurdo al Simonetti che a codeste erronee interpretazioni si attenessero ancora i tribunali siciliani, laddove gli esempli offerti dagli obliati *Capibrevia* di Giovan Luca Barberi ed i commenti di autorevoli giureconsulti indicavano chiaramente quale dovesse essere il giusto senso e la retta applicazione dei due Capitoli. In conseguenza, egli invocava che il governo desse loro una definitiva interpretazione: ciò, a suo

¹ Queste sono: 1°) *Consulta umiliata al Re pe' feudi di Sicilia* [1786]; 2°) *Sulla dichiarazione del Capitolo « Volentes »* [1788]; 3°) *Voto per la successione obliqua nei feudi in Sicilia*, compilata per incarico del Caracciolo; esse sono edite in PECCHIA, *op. cit.*, *Supplemento*, vol. IV, rispettivamente a pp. 45-105, 24-30, 262-73. Dev'essere stata una svista quella del TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., pp. 55-56, l'aver attribuito al Pecchia, che morì nel 1784, la paternità di questi lavori.

giudizio, s' imponeva anche in vista del fatto che « i due Regni delle Sicilie che nacquero assieme, e furono un tempo uniti sotto la stessa Costituzione », avevano ormai « la sorte di essere sotto lo stesso Principe. Quindi ogni regola di buon governo esigeva che la polizia esser dovesse, quanto più era possibile, uniforme, ed ove non ci fosse stato statuto particolare in contrario, di praticarsi nell'uno quello che si pratica nell'altro ».

Ne a questo soltanto si limitava il Simonetti. Egli deplorava la mancanza d'un *Cedolario*, biasimava l' incuria in cui il Fisco teneva il patrimonio feudale del Regno e ne prendeva occasione per impugnare, ancor una volta, le teoriche dei feudisti siciliani, fino a Carlo De Napoli, l'autore della nota *Concordia fra i diritti demaniali e feudali*; ed, in tali critiche e confutazioni, non fa meraviglia se dall'amore alla propria tesi e dall'ardore polemico egli sia stato talvolta spinto a vedere nei testi più o meno di quanto dovesse vedervi e ad adattare alle proprie dottrine esempi non sempre ad esse pienamente adattabili.

Orbene, mentre il Sovrano invitava la Real Camera di Santa Chiara di Napoli ad esaminare le radicali proposte del Consulatore di Sicilia e mentre col regio dispaccio del 23 settembre 1786 si sottoponeva ad una certa disciplina l'amministrazione del demanio feudale siciliano¹, a Palermo scoppiarono vivaci dibattiti circa l'interpretazione che l'autorità regia avrebbe dato dei capitoli *Si aliquem* e *Volentes*.

Si è ritenuto che anche Rosario Gregorio vi avesse preso parte. Difatti è stata a lui attribuita una memoria, che, rimasta inedita

¹ RASN., SS., fascio 185. Questo primo dispaccio stabiliva: 1°) di compiersi nel Regno il *Cedolario* dei feudi, analogo a quello esistente in Napoli, e di affidarsi al Conservatore Generale d'Azienda; 2°) di richiamarsi all'osservanza la Costituzione *Post mortem baronis* e, in virtù di essa, obbligare gli eredi di beni feudali a partecipare, entro un certo tempo, la morte del feudatario, sotto pena di caducità dal feudo; 3°) che la Gran Corte non potesse spedire lettere di possesso e di conservazione in possesso, se non dopo seguita la denuncia del Fisco; 4°) che nelle vertenze feudali fosse competente, non già la Gran Corte, ma il Tribunale del Real Patrimonio, con l'intervento del Consulatore del Regno e del Conservatore Generale d'Azienda, e con l'obbligo d'informare di qualsiasi decisione il Vicere. V. *Pragmaticae Regni Siciliae*, t. V., p. 40; SIMONETTI, in PECCHIA, op. cit., vol. IV, pp. 38-39; ORLANDO, op. cit., p. 225.

fino al 1845, si disse aver egli redatto per rispondere al parere chiestogli dal governo sulla scottante questione.

Certo, nessuno meglio del Gregorio avrebbe potuto fornire i lumi necessari per un'esegesi storico-giuridica, capace di procurare ai due Capitoli la conferma dell'interpretazione tradizionale. Sappiamo anche com'egli li facesse oggetto di studio e come, in qualche punto controverso del capitolo *Si aliquem*, preferisse, non senza ragione, la tesi siciliana a quella napoletana¹. Senonché il tono oltremodo polemico; certe frasi ed apprezzamenti troppo rudi nei riguardi del Simonetti (con cui il Gregorio, sempre sereno ed equilibrato, era in buona amicizia); da lui esposte nelle *Considerazioni*; qualche errore materiale, dovuto certamente all'editore di tale memoria: questi ed altri dati di fatto non ci consentono di ritenerla opera del Gregorio².

Molto probabilmente essa fu stesa da un legista, seguace geloso della giurisprudenza tradizionale. Quando al capitolo *Si aliquem*, questo avrebbe abrogato la costituzione federiciana *Ut de successioneibus*, « divenendo legge peculiare che da sé vale e dispone, che dee interpretarsi secondo il senso ch'esso contiene, senza che ad altra si rapporti » e conforme all'applicazione ch'essa ha sempre avuto nei tribunali isolani. Lo stesso vale per il capitolo *Volentes*, il quale, revocando le anteriori disposizioni sveve, non pose limiti alla possibilità di alienazione del feudo, vale « a dire, elargando non i gradi di succedere », ma « con infiniti altri mezzi, indipendenti e diverse dalle leggi ».

¹ In *Opere scelte*, pp. 273-74, n. 4.

² La memoria dal titolo *Commento sopra l'intelligenza dei Capitoli ecc.*, ff. 1-78, fu pubblicata nel 1845 nelle *Opere scelte*, Ms. Qq. F. 57, premessa, come *Dissertazione I*, la Consulta del SIMONETTI, *Sulla dichiarazione del Capitolo « Volentes »*, ch'era stata inviata al Ministero, a Napoli, il 6 maggio 1788, e, attribuendola anche al Gregorio, ritenne che in tal giorno questi avesse presentato la sua memoria. Anche il LA MANTIA, *Storia della Legislazione ecc.*, cit., vol. II, p. 100, l'attribuisce al Gregorio. Impugna, invece, la cessione collaterale nei titoli di nobiltà siciliani (Palermo, 1911), p. 22 segg., e vi accenna anche il GENUARDI, *Sulla falsa interpretazione data al Capitolo « Si aliquem ecc. »*, cit. (estr. dal « Circolo giuridico », XV, 1909, p. 17).

« e senza la immediata concessione del principe », « abilità i Siciliani a poter entrare nel possesso d'un feudo » « per qualunque maniera o di vendita, o di donazione, o legato o testamento ». Ne segue che chi vuol « intendere una tale legge, bisogna che si spogli delle comuni teorie feudali, e delle peculiari del regno di Napoli, ove la estensione de' gradi di successione è più limitata, e dove ogni sorta di alienazione è proibita ». Tali leggi sono inapplicabili in Sicilia, la quale ha le sue, sicché può dirsi che « il diritto feudale siculo si costituisce » dei Capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, e la giurisprudenza e gli annali del foro isolano ne hanno finora data la più vera interpretazione.

Teoricamente le argomentazioni dell'estensore della memoria erano esatte: poiché i capitoli *Si aliquem* e *Volentes* erano stati imposti dalle esigenze d'un dato momento storico della Sicilia, la giurisprudenza li aveva sviluppati ed applicati nelle forme ch'egli fedelmente delineava; e fors'egli ignorava come tali dottrine avessero fatto sentire anche una certa influenza su la giurisprudenza feudale napoletana¹. Senonché, sostenendo il tradizionalismo della giurisprudenza feudale siciliana, egli veniva a sorreggere tutti i vecchi istituti giuridici locali, che i novatori napoletani attaccavano in nome di quell' Illuminismo che condannava ogni forma d'immobilità nella vita dei popoli.

Certo, il Simonetti guardava l'istituto e la legislazione feudale della Sicilia con l'occhio del giurista napoletano e con la mente imbevuta dei principî politici che allora operavano nel Mezzogiorno d'Italia. Non è, però, tutto. Il problema ha qualche punto, che potrebbe sembrare inesplicabile: perché le idee del Simonetti, che pur derivavano dalle palpitanti dottrine giuridiche del secolo, apparivano sorpassate proprio in Sicilia, così ligia alla tradizione? Sembrerebbe, a primo acchito, che nell'Isola il feudo, parificato all'allodio, si fosse accostato, molto più che non a Napoli, a quella libera proprietà, ch'era nei vageggiamenti di non pochi giuristi ed economisti. Senonché si trattava d'una allodificazione che non solo aveva posto il barone fuori della comune legge feudale ed aveva attenuato la

¹ PALUMBO, *Andrea d'Isernia*, cit., pp. 128 sgg.

sua dipendenza vassallatica dal potere regio, ma aveva affatto obliato i diritti delle popolazioni. I quali diritti non erano stati punto trascurati nella giurisprudenza napoletana; tanto vero che, allorché, nel secolo XVIII, si presero ad elaborare nuove dottrine giuridiche, destinate a rinvigorire l'istituto monarchico, si ricorse, non solo alle Costituzioni rogeriane e federiciane, ma anche alle leggi antifeudali di Lotario III e di Federico Barbarossa ed ai commenti di Cujacio; e quando si trattò di definire i diritti delle popolazioni, queste stesse dottrine, nonostante venissero riallacciate all'antica tradizione giuridica meridionale, ebbero lati che, messi in applicazione, avrebbero sovvertito la legislazione feudale della Sicilia.

Il contrasto, dunque, scaturiva da una questione di principio, piuttosto che da motivi fiscali, come suppose il compilatore dell'accennata memoria¹. Difatti le idee accennate dal Simonetti furono poco dopo approfondite e sviluppate da alcuni giuristi napoletani, da Marino Guarani² e da Francesco Rossi³, insegnanti di diritto all'Università, e da Angelo Masci, avvocato di larga coltura⁴, ai quali dobbiamo opere che hanno anche un valore storico, in quanto rappresentano l'ultimo stadio dello sviluppo delle dottrine giuridiche antifeudali nella Napoli del Settecento.

Il Guarani, il più profondo ed il più autorevole di questi scrittori, risalendo, nel suo *Jus feudale Neapolitanum ac Siculum*, alle più antiche Costituzioni del Regno, dimostra come il ter-

¹ Egli calcolava che al Fisco conveniva di più l'esazione della cosiddetta decima — era la tassa che si pagava in ogni alienazione di feudo —, anziché la ritorsione del feudo stesso al dominio. Difatti, se nel decennio 1775-86 questa tassa aveva dato un gettito di 140-160 ducati, egli calcolava che in un secolo si sarebbero incassati per lo meno 1.400.000 ducati; cfr. GRECORIO, *Opere scelte*, p. 654.

² Il primo volume dell'opera del GUARANI, *Jus feudale Neapolitanum ac Siculum* fu pubblicato a Napoli nel 1792 e dedicato al Simonetti. Sul valore della produzione scientifica del G. e sulla considerazione in cui egli era tenuto cfr. TRIFONE, *op. cit.*, pp. 70 sgg. V. anche L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli* (Napoli, 1788), vol. II, pp. 151-52. Del capitolo *Volentes* il Guarani si occupa nel vol. II, p. 51, e nel vol. III, p. 71.

³ F. ROSSI, *Conspectus iuris publici feudalis communis ac siculi in theses redactus, quas publico primo certamini in Sicularum Gymnasio exposuit*, Neapoli, 1792. Del capitolo *Volentes* si occupa a pp. 230 sgg.

⁴ A. MASCI, *Esame politico-legale de' diritti e delle prerogative de' Baroni nel Regno di Napoli* (Napoli, 1792).

ritorio posseduto dai baroni non sia altro che una parte del pubblico patrimonio rivestita dal governo della qualità feudale. Senonché i diritti essenziali dei cittadini preesistono ad ogni forma di governo; e questo, quale *maritus reipublicae*, non è altro che l'*administrator* di esso. Il Principe, adunque, può disporre soltanto del dominio utile delle terre o degli uffici che ha rivestito della qualità feudale, non di quello diretto, che gli appartiene solo in quanto egli vi esercita funzioni di governo e di tutela; e può disporne in modo precario e senza pregiudizio dei *jura civitatis*, poiché, rispondendo ad ogni *delibatio publici patrimonii* — come ricambio della cosa concessa — un servizio pubblico, il beneficio vien meno col venir meno della causa che lo ha prodotto. Per conchiudere, il Principe non può disporre del territorio pubblico, poiché i cittadini, che sono i soli detentori del supremo dominio su di esso, vi portano innati i loro diritti, i quali perciò stesso non possono essere violati da nessuna concessione, ma esigono la precedenza ed il rispetto su altri venuti o creati più tardi. Secondariamente, l'investitura d'un feudo, sia di terre demaniali che di pubblici uffici, si restringe al solo godimento, perpetuo o temporaneo, d'un lucro qualsiasi da esso derivante; in terzo luogo, il feudo è inalienabile e reversibile al Fisco; per ultimo, gli *usi civici*, nei quali sono immanenti i diritti primordiali dei cittadini sul patrimonio pubblico, non patiscono nessuna violazione, ma possono soltanto conciliarsi con quelli derivati ai baroni da concessionisovrane.

Il contrasto fra queste e le dottrine feudali siciliane è palmario. Esso toccò la maggior asprezza nel 1788: il 14 novembre di quell'anno venne pubblicata l'attesa prammatica per « la retta intelligenza » del Capitolo *Volentes*, che fu ispirata alla dottrina napoletana. Contemporaneamente apparve un solido volume del Dragonetti, le cui conclusioni sulla *vezata quaestio*, per la larghezza delle indagini e per il rigore del metodo con cui erano state compiute, si ritennero definitive¹. Molto abil-

¹ G. DRAGONETTI, *Origine dei feudi nei Regni di Napoli e Sicilia, loro usi e leggi feudali relative alla Prammatica emanata dall'augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del Capitolo « Volentes »* (Napoli, 1788), passim. Cfr. CALVIOLI, *Trattato di storia del Diritto*, cit., p. 707.

mente e sottilmente il Dragonetti, partendo dai principi giuridici napoletani e rifacendo la storia della formazione del Regno dell'una e dell'altra Sicilia, notava che la maggiore libertà di alienazione concessa ai feudatari non doveva intendersi come estensione qualitativa e quantitativa dei loro diritti, bensì come un semplice beneficio, concesso allo scopo di rendere più mobile e più commerciabile quella parte dei diritti che i baroni avevano sui feudi. Perciò il responso dato nel 1740 dal Tribunale del Real Patrimonio del Regno di Sicilia, in merito alla causa fra il comune ed il principe di Sortino, era erroneo, poiché la mobilità acquistata dal feudo, per effetto del capitolo *Volentes*, non aveva punto mutato la natura di esso, ed il popolo continuava ad avere il pieno diritto sulle terre, ed al Sovrano competeva la sola potestà di amministrarle quale *maritus reipublicae*.

La prammatica del 14 novembre 1788, traducendo in legislative dottrine², segnava un'altra notevole tappa sulla via della liquidazione della feudalità siciliana. Ma lo spirito della prammatica non fu da tutti compreso. Poiché in Sicilia il feudo era di tipo *franco*, ossia valeva per esso il noto principio: *nulle terre sans seigneur*. Secondo tale sistema, che in Francia aveva raggiunto pieno sviluppo e la cui distruzione impose nel secolo XVIII uno sconvolgimento completo e profondo di tutto l'organismo politico, ogni cosa doveva dipendere dal feudatario. Acquistando questi libero dominio sui beni e sulle persone, finiva con l'essere, insieme col re, l'unico ed esclusivo autore d'ogni concessione³. Codesti principi stavano, in sostanza, a

² Può leggersi in *Pragmaticae Regni Siciliae*, t. V, pp. 33 sgg., in PECCHIA, *op. cit.*, vol. IV, pp. 41 sgg., e in BIANCHINI, *Della Storia economico-civile ecc.*, vol. II, pp. 92-93. Vi si « canonizza » — per usare la frase dell'ORLANDO, *op. cit.*, p. 224 — che il Capitolo *Volentes* non ha cambiato la natura dei feudi, mutandoli in allodi; che essi ricadono al Fisco, alla morte del feudatario, con o senza testamento, privo di legittimo successore in grado e qualunque sia la forma del feudo, stretta, larga o mista, ereditaria o semplice, ecc.; che il feudatario senza prole e senza altri successori legittimi in grado, non può, nemmeno con atti tra vivi, alienare il feudo, poiché qualsiasi alienazione è, in tal caso, considerata come fraudolenta e passibile di nullità, ecc.

³ Cfr. SAGNAC, *La législation civile de la Revolution française (1789-1804)*, Paris, 1904, p. 59.

base delle teorie di Pietro de Gregorio e di Carlo de Napoli in Sicilia.

Diversi, invece, il feudo ed il sistema feudale nel Mezzogiorno, d'Italia. Il diritto romano, con la sua continua azione erosiva, lo aveva spogliato di quel che aveva di esotico e di barbarico e lo aveva costretto ad ambientarsi in un clima giuridico e politico più civile. Di guisa che la dottrina, che di sopra abbiamo richiamato, dell'antiorità dei *jura civilis* sul territorio nazionale a qualsiasi forma di governo ed a qualsiasi investitura feudale, e l'altra dottrina che faceva la Nazione proprietaria nata del territorio nazionale, portavano in sé il principio delle libertà dell'individuo, libertà intrinseca alla natura umana ed inviolabile. Perciò questo principio, che la Francia avrebbe raggiunto con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, era nel Mezzogiorno d'Italia — come osservava, con giusto orgoglio patriottico, Enrico Cenni — « il succo vitale che animava il sistema civile, il principio che informava le leggi, l'idea capitale dei giureconsulti, la norma invariabile della giurisprudenza »¹.

Attuare in una volta tali principi, mercé prammatiche che minavano alle radici il sistema feudale e la correlativa giurisprudenza, attuarli con lo scopo di abbassare la potenza politica delle classi privilegiate, era in Sicilia impresa davvero disperata. Fu compito di quegli stessi magistrati, che in seno alla Camera di Santa Chiara avevano fortemente contrastato la promulgazione della nuova interpretazione del capitolo *Volentes* e l'avevano respinta con cinque su nove voti², di eluderne l'applicazione.

In attesa dell'interpretazione ufficiale che il governo si era riservato di fornire anche pel capitolo *Si aliquem* — in realtà non si ebbe mai³ — si differì sistematicamente l'applicazione della legge; si mostrò l'impossibilità di adattarla ai casi concreti che arrivavano cotidianamente ai tribunali; si fece chiedere al Re, nel Parlamento del 1806, dal Braccio militare, con l'ade-

¹ E. CENNI, *Studi di Diritto pubblico* (Napoli, 1870), p. 98.

² DRAGONETTI, *op. cit.*, pp. 340 sgg.; ORLANDO, *op. cit.*, p. 224.

³ GENUARDI, *Sulla falsa interpretazione ecc.*, *cit.*, p. 6.

sione degli altri due Bracci, che i Capitoli suddetti venissero « osservati con quella interpretazione che avevano prima del 1786 »¹ e si profitto della risposta evasiva della Corte: tutti questi espedienti comprovano quanto la giurisprudenza feudale siciliana fosse gelosa dei suoi principi.

Ed allora, di oltre due anni di studi, di discussioni e di dibattiti qual frutto restò? Indipendentemente dal volere degli uomini qualcosa restò e servì a spianare la strada per la completa eversione della feudalità. Ad esempio, in seguito al dispaccio del 23 settembre 1786, si dette incarico al marchese Tommasi, Conservatore Generale d'Azienda, di por mano alla formazione d'un *Cedolario* di tutti i feudi della Sicilia. Che se il lavoro non fu portato a termine, quel fervore di ricerche archivistiche, che durò fino al 1802 e di cui è ricordo in una *Relazione* dello stesso Tommasi², rischiarò le menti e contribuì a distaccarle ognor più da sistemi troppo arretrati rispetto ai tempi, che avevan fatto tanto cammino.

Allo stesso effetto mirarono due altre Consulte, che l'infaticabile Simonetti pubblicò nel 1787, per denunciare le anomalie di procedura attraverso cui passavano le cause feudali in Sicilia³: l'applicazione del *modo feudali* alle cause presentanti un qualunque addentellato con materia feudale; la superflua ripetizione di sentenze uniformi da parte di tribunali diversi, cosa che rendeva eterne le liti; l'artificiosa estradizione delle cause: queste ed altre incongruenze, escogitate per favorire i potenti, apparvero anacronismi non più tollerabili nelle aule giudiziarie d'un popolo civile.

¹ Parlamento Siciliano n. CXXV del 10 luglio 1806.

² RASP., *Conservatoria del Registro*, vol. n. 2469: *Registro di Ordini reali, Consulte ed altro attinenti alla nuova formazione del Cedolario*. Cfr. G. LA MANTIA, *Di un progetto di descrizione dei feudi della Sicilia nell'anno 1802*, estr. dall'« Arch. stor. sic. », N. S., vol. XXXVII (1912), pp. 15-16. Sul Tommasi e sulla sua posteriore vita politica, in riferimento anche alla Sicilia, cfr. CORLETTA, *Storia civile*, *cit.*, ed. Manfroni, L. VIII, cc. 3, 7, 26; DI MARZO-FERRO, *op. cit.*, vol. I, pp. 228 e 243; C. MINIERI-RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori napoletani* (Napoli, 1844), p. 353.

³ SIMONETTI, *Memoria a S. M. per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia*, in PECCHIA, *op. cit.*, vol. IV, pp. 349 sgg.; *Nuova rappresentanza per riformare... in risposta alla consulta fatta dalla Real Camera di Santa Chiara*, *Ibidem*, p. 395.

Applicazioni più felici ebbero indirettamente i suesposti dibattiti in altri campi. Poiché, avvalendosi delle riferite disposizioni legislative e delle anteriori, che furono integrate da un altro regio dispaccio dell' 8 novembre 1788 circa l'uso « della privativa sopra i mulini, trappeti, forni, macelli, fondachi, taverne, terraggi, terraggioli, galline, baglive ed altri simili », parecchie popolazioni di comuni feudali convennero in giudizio i loro baroni: alcune impugnarono la legittimità di tali privative; altre domandarono di riscattarsi da esse e dal diritto del mero e misto impero; altre, ancora, tutte piene di entusiasmo, richiesero addirittura di emanciparsi dal giogo dei loro signori¹; ed in tali richieste e contestazioni, esse, col favore e con l'appoggio del governo, riscosero la simpatia di tutti coloro che sentivano scaldarsi l'anima da quella magica parola: *libertà*, che in Sicilia dapprima echeggiò nelle aule dei tribunali. Onde non potremmo meglio concludere, che facendo nostre le parole che il Gregorio allora scrisse intorno ai capitoli *Si aliquem e Volentes*: « a misura che più disputavano i giureconsulti siciliani intorno alla *alienabilità* dei feudi ed alla *succedibilità* dei collaterali », « infiniti litigi e immensi dispendi costavano ai baroni² ». Era un'altra scossa non lieve né prevista alle esauste finanze del baronaggio.

3. Adeguare sul terreno giuridico la feudalità siciliana a quella napoletana, qual'era o quale propugnarsi che fosse: tali i fini dei dibattiti teorici e delle disposizioni legislative finora esaminate. Ma anche ad un altro obiettivo mirò quel vibrante moto di pensiero: adeguare, anche nel campo politico, gl'istituti fondamentali delle due Monarchie rispetto al potere regio, sopprimendo cioè gli ultimi resti costituzionali, che in

Deputazione di Siracusa
¹ RASN., SS., fasci 184 e 185: i cittadini di Castelbuono contro il marchese di Geraci-Ventimiglia; fascio 184: il ceto de *primarii* di Mistretta contro il protonotaro del duca di Giampieri; i cittadini di Motta d'Afermo, Tusa, Naro, Castelbuono, Pettineo, Ficarra contro il principe di Torremuzza; cfr. SIMONETTI, in PECCHIA, *op. cit.*, pp. 303 sgg.; F. DI PAOLA AVOLIO, *Rappresentanza legale del diritto che hanno i cittadini siracusani di poter introdurre i vini mosti dai loro fondi in alieno territorio*, Catania, 1791.

² GREGORIO, *Considerazioni ecc.*, p. 492.

Sicilia impedivano, più in diritto che in fatto, l'esplicazione piena della potestà regia, come volevano le dottrine assoluteistiche in auge nell'Europa del tempo. In omaggio ad esse, i medievali regimi rappresentativi e le autonomie locali erano stati annientati in vari paesi. Giuseppe II, ad esempio, spogliò d'ogni autorità le assemblee dei suoi Stati, comprese quelle ungheresi, ch'erano le più antiche e le più forti, e non tenne alcun conto dell'autonomia della stessa Ungheria, dell'Austria, dei Paesi Bassi e di molte importanti città, poiché stimò ineluttabile esigenza politica il livellare indistintamente ceti ed enti pubblici di fronte al Monarca¹.

Questi disegni, impliciti, come abbiamo visto, nella vagheggiata riforma tributaria caracciolana, vennero ripresi con più vivo calore nelle discussioni relative all'interpretazione dei capitoli *Si aliquem e Volentes*.

Già, sin dai principi del 1785, rimettendo sul tappeto il progetto di riforma del sistema tributario, il Simonetti attaccava di proposito ciò che altra volta aveva appena sfiorato: il cosiddetto « Fisco » della Deputazione del Regno². Partendo dalla dottrina di Cujacio, secondo cui il Fisco è « *jus omne quod Principi Dominationis Principatusque competit* », e che « *unius est Fiscus, licet variae stationes, sive mansiones* », per il fatto che « uno è il Sovrano », lo zelante Consultore asseriva essere un'assurdità il « Fisco » della Deputazione, vale a dire quel complesso di prerogative di cui era dotato il Parlamento e, per esso, la Deputazione, sua procuratrice. A giudizio del Simonetti, i Deputati, non possedendo alcuna personalità giuridica, si arrogavano funzioni che loro non competevano, e, pregiudicando i diritti della sovranità, « *creavano un Fisco nazionale*, che in tutti gl'incontri *agiva* contro il Fisco patrimoniale del Re, e sosteneva contro del medesimo i diritti, i privilegi e le esenzioni de' suoi costituenti ». Poiché tutto ciò urtava con-

¹ KASER, *op. cit.*, pp. 284-85, 289.

² SIMONETTI, *Rimostranze intorno al Fisco preteso dalla Deputazione del Regno*, in PECCHIA, *op. cit.*, Supplemento, vol. IV, pp. 277 sgg. Cfr. R. DE MATTEI, *Il pensiero politico siciliano fra il Sette e l'Ottocento* (Catania, 1926), pp. 66 sgg.

tro gli « antichi Capitoli del Regno », egli reclamava di svellere siffatti abusi, anche se, a sostegno di essi, si trovava una copiosa letteratura, altro prodotto, com'egli pensava, dello imbarbarimento della legislazione del Regno.

Difatti se, a tenore delle Costituzioni *Scire volumus* di Ruggero II e *Quae ad speciale decus* e *Cum satis abundeque* di Federico II, che sono il fondamento dello Stato siciliano, spetta *a potiori* alla sovranità creare uffici e conferirne la corrispettiva giurisdizione, ne consegue che i Deputati non possono derivare dal Parlamento poteri che questo non ha, in quanto che la Nazione, di cui si ritiene rappresentante, non può aver ad esso delegato facoltà che appartengono al Re per immediata investitura divina.

Del resto, se il Parlamento è l'erede della *generalis Curia* dei tempi rogeriani e federiciani, esso è soltanto « un Consiglio, e non già un Socio del Sovrano nella facoltà legislativa e nell'imposizione dei tributi »; e sono incorsi in errore il De Napoli e il Mongitore nel confondere il potere di esso « col potere che hanno i Parlamenti o altra sorta di simili adunanze nei Governi misti ». Ora, poiché le Costituzioni di Federico II restavano sempre la pietra angolare del Regno, quanto allora si praticava dal Parlamento e dalla Deputazione in materia tributaria era dal Simonetti ritenuto un ibrido viluppo di facoltà usurpate al Sovrano, in barba alle tassative disposizioni della Costituzione *Etsi generalis Curia*. La quale, determinando le funzioni del Parlamento, stabilisce che esso deve esclusivamente occuparsi « della condotta degli ufficiali, acciò non s' interferissero gravami ai popoli, ed inoltre per vedere le provvidenze, che occorre darsi al Sovrano per il vantaggio e buon governo dello Stato, e non già per imporre leggi e condizioni al pagamento dei tributi o in altra maniera limitare la suprema autorità del Principe ». Nemmeno Alfonso d'Aragona, che pure coi Capitoli 405 e 513 aveva ammesso qualche deroga a codeste norme, fino a lui invariate, rinunziò ai suoi sacri diritti: nel 1451 egli assenti che la distribuzione delle *collette* fosse fatta da deputati del Parlamento, solo in vista della diretta conoscenza ch'essi avevano delle condizioni del Regno, ma, in pari tempo, dispose

che alle loro adunanze intervenissero il Viceré, il Maestro Giustiziere, i Razionali ed il Conservatore. Ordunque, non convalidando né le Costituzioni né i Capitoli del Regno le attribuzioni che negli affari tributari si arrogano il Parlamento e la Deputazione, la potestà da essi esercitata era da considerarsi usurpata alla Corona, con tangibile danno del popolo. Secondo il Simonetti questa stessa potestà trovava origine in una deliberazione del Parlamento del 1567, che venne arbitrariamente inserita anche nelle *Siculae Sanctiones*¹: soltanto allora la Deputazione acquistò una personalità giuridica ed una giurisdizione, che s'era venuta continuamente determinando ed estendendo. Ma tale atto, privo dell'approvazione regia, è nullo. Anzi, poiché, contrariamente alle leggi di Federico II, esso fa derivare uffici e giurisdizione *ex collatione populi*, costituisce « un delitto capitale », la cui impunità può spiegarsi soltanto con la smiunita sensibilità politica e col disordine amministrativo dei tempi vicereali.

Questo scritto del Simonetti ha grandissima importanza per la critica dell'antico regime in Sicilia; in esso trovano le loro conseguenze le premesse contenute nelle Consulte da lui redatte per l'interpretazione dei capitoli *Si aliquem* e *Volentes*; ed una sistemazione teorica definitiva vi trova altresì il pensiero riformistico meridionale rispetto alla Sicilia.

L'egemonia del baronaggio, che prese piede dalla morte di Alfonso d'Aragona, è considerata illuministicamente come un nuovo Medio Evo, una rinata barbarie, nella storia dell'Isola; la legislazione, che quella egemonia ispirò, un'escrescenza patologica sul tronco della genuina legislazione rogeriana e federicianiana; e prodotti di decadenza spirituale sia quel complesso di pensieri e di sentimenti da cui traevano profitto i potenti per sorreggere le loro albagie, sia quell'angustia di orizzonte, che teneva avvinti gli animi ad istituzioni anacronistiche ed impotenti. Ma ormai era tempo di illuminare il pubblico: il Parlamento doveva tornare un'assemblea subordinata all'autorità regia; la Deputazione, un consiglio di procuratori

¹ *Siculae Sanctiones*, t. V, p. 311.

del Parlamento, senza personalità giuridica e senza giurisdizione alcuna; le imposte, che si pagavano sotto nomi di donativi, erano contribuzioni necessarie ai bisogni dello Stato, onde il Sovrano, per diritto — *jure imperii* — poteva esigerle indipendentemente dal Parlamento; « qualsivoglia condizione patto e modo, sotto cui leggonsi concepite le parlamentarie conclusioni, non poteva riguardarsi come limitativo della suprema autorità del Principe, il quale non pattuiva co' suoi sudditi, ma usa loro clemenza ed accorda grazie, che sarebbe una sconcezza il dire prezzolate »; e, finalmente, solo vero ed unico rappresentante della Nazione era il Sovrano.

Orbene, se il Simonetti credette di trovare nel più antico diritto pubblico dell'Isola le fondamenta giuridiche dell'assolutismo ch'egli avrebbe voluto instaurare nell'Isola, il Dragonetti, da parte sua, quelle stesse fondamenta vide non solo nel diritto, ma anche nella storia, e propriamente in quella della formazione della Monarchia siciliana, quando l'Isola ed il Mezzogiorno continentale, congiunti insieme in una bella e vigorosa unità, eran retti da uno stesso Sovrano ed avevan leggi ed ordinamenti comuni.

Si trattava di sgonfiare le albagie di certi primati politici e della partecipazione alla sovranità che i baroni siciliani vantavano quali eredi dei *commilitones* che il conte Ruggero e Roberto Guiscardo avrebbero avuto a loro fianco nelle guerre onde i Musulmani erano stati cacciati dall'Isola. Su tali *commilitones* Pietro de Gregorio e Carlo De Napoli fondavano — abbiám visto — le loro assertive: essendo stata la Sicilia conquistata ad un tempo dal re e dai baroni, ne derivava che l'uno e gli altri vi esercitavano un diritto di *condominio*, poiché, alle origini, il Sovrano non aveva ai *commilitones* concesso feudi, ma l'uno e gli altri s'erano insieme diviso il territorio del Regno.

Il Dragonetti rifece la storia della conquista normanna e delle prime infeudazioni nell'Isola sulle fonti sincrone, narrative e diplomatiche, che indagò abbastanza acutamente, anche se, sulla fede d'un passo spurio della cronaca di Abulfeda e del *Codice saraceno-siculo* del famigerato impostore abate

Vella, aveva voluto trovar tracce d'investiture feudali fin sotto la dominazione araba. È merito tuttavia del Dragonetti aver esaurientemente dimostrato come i baroni fossero considerati, dai tempi del conte Ruggero, non già compagni, bensì sudditi del loro condottiero, e come dovessero soltanto alla liberalità di lui il possesso dei feudi che essi ebbero a solo titolo d'usufrutto e che avrebbero perduto, come perdettero, ove non fossero stati fedeli ai patti loro imposti al momento dell'investitura¹.

Tali intuizioni e risultati avrebbero confermato anche le più profonde indagini critiche dell'età nostra². Ma intanto, come un pregevole monumento architettonico, liberato dalle sovrastrutture e dalle volgari incrostazioni che lo deturpavano, restituisce alla nostra ammirazione la solidità della sua ossatura, la bellezza delle sue forme, l'eleganza delle sue linee, così la Monarchia siciliana, idealmente liberata, nei suoi istituti giuridici e nei suoi ordinamenti politici, per mano dei novatori napoletani dalle contaminazioni feudali, riappariva, per la prima volta, nelle maschie fattezze che le avevano impresso i suoi geniali fondatori. Con questo fatto singolare, che quello Stato moderno, sovrano ed accentratore, che politici e pubblicisti del secolo XVIII venivano foggiano più o meno astrattamente, era stato nel Mezzogiorno d'Italia, creazione cosciente dei suoi migliori Principi nei tempi aurei della sua storia. Risalendo di quasi sei secoli il corso di essa, si sarebbe scoperto agli occhi della mente quel Regno che Ruggero II aveva creato e Federico II irrobustito e perfezionato, prostrando la protervia feudale, livellando le classi sociali, imponendo a tutti attraverso una burocrazia disciplinata e fedele, una legge sovrana³.

Senonché questa dei novatori napoletani era una visione, per così dire, di scorcio dell'antico Regno di Sicilia. Contemporaneamente Rosario Gregorio — il più geniale di quella gene-

¹ DRAGONETTI, *op. cit.*, pp. 106, 161, 179, *passim*.

² Per tutti, cfr. il lavoro sintetico di E. BESTA, *Il Diritto pubblico nell'Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi* (Padova, 1929), pp. 16 sgg., e la copiosa letteratura su cui è fondato.

³ PONTIERI, *Aspetti e tendenze dell'Assolutismo napoletano*, cit., p. 14.

razione di storici che, fin dal tramonto del secolo XVII, aveva cominciato ad investigare, con crescente rigore critico e senso di modernità, le memorie dell'Isola — raccoglieva vagliava ed illustrava, dalla sua cattedra palermitana, quel materiale, da cui sarebbero nate, nel 1805, le *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, prima poderosa ricostruzione del diritto pubblico dell'Isola a cominciare dalle origini della Monarchia. Non staremo qui a lodare l'alto pregio di questo libro, che, dopo oltre un secolo, poco o nulla ha perduto della sua robustezza ed originalità; ne porremo, piuttosto, in rilievo il valore di attualità ch'esso ebbe al suo apparire, poiché i problemi, qualche anno innanzi oggetto di discussione nei circoli politici ed intellettuali della Sicilia e tuttora di richiami e di spunti polemici nelle allegazioni forensi, erano da lui indagati con la severità dell'uomo di scienza.

Senza dubbio il Gregorio offrì alle tendenze assolutistiche e centralizzatrici dei Borboni preziosi sostegni nel campo storico-giuridico. Le sue indagini documentate degl'istituti fondamentali siciliani mettevano a nudo la vera fisionomia del Regno e qual'era stata nei primi secoli della sua rigogliosa esistenza e quale divenne nelle epoche posteriori, quando la Sicilia, perduta l'indipendenza, vide tralignare i suoi ordinamenti. E s'intende come dal raffronto che il lettore avrebbe logicamente istituito fra le due epoche — il Regno e il Vicereame — in cui appariva divisa la narrazione del Gregorio, ne sarebbe scaturito un giudizio sfavorevolissimo sia sul governo spagnolo, che sull'egemonia delle classi feudali, stati entrambi causa della decadenza dell'Isola.

In conseguenza era naturale che lo stesso lettore, inorgogliato delle glorie della sua terra, che le pagine stringate delle *Considerazioni* gli avevano descritto, cercasse in Ferdinando III di Borbone (a cui fra l'altro l'opera era dedicata) il principe saggio, forte e capace di emulare i suoi lontani predecessori, Ruggero II d'Altavilla e Federico II di Svevia. Ma emularli non significava, in una parola, restaurare l'opera da loro creata?

Poiché il Gregorio aveva magistralmente ritratto Ruggero II e Federico II in nulla dissimili da quelli che ci sareb-

bero apparsi, nella loro rispettiva interezza, ai nostri giorni, attraverso la ricca fioritura degli studi sull'epoca normanno-sveva: « primo uomo della Rinascenza », ha detto il Normanno l'Hofmann; il distruttore dello Stato feudale e « creatore dello Stato moderno » è l'Hohenstaufen per il Burkardt. Ma il primo e più importante atto dello Stato moderno non era stato forse il livellamento delle classi e l'infrenamento dei poteri contrastanti col potere supremo, e, con ciò, la sanzione del concetto che da Dio scaturisce l'autorità del principe? E, in tal caso, l'antica costituzione federiciana *De resignandis privilegiis*, che aboliva ogni posizione privilegiata e misurava ad uno stesso metro le immunità feudali e le autonomie locali, non precorreva forse di quattro secoli i più moderni trattati di diritto pubblico?

Ora la *suprema potestas* non aveva avuto, alle origini, come dimostrava il Gregorio, limitazioni. Il Re poteva disporre dei beni dei baroni come propri; le concessioni feudali non trasferivano la proprietà patrimoniale del territorio infeudato, ma la semplice signoria; non erano ammessi più di quattro gradi nelle successioni feudali; non era consentita l'alienazione dei feudi, né i vassalli dei baroni cessavano d'essere sudditi del Re. Fin dalle prime guerre contro le varie signorie meridionali, questi dispose di truppe stabili e non feudali, e comunque, gregari e condottieri, furon subordinati al supremo comando in quella stessa misura in cui vi restarono quando, congiunti insieme i vari territori conquistati e sottomessi i popoli al potere regio, questo definì le sue attribuzioni nella costituzione « *Scire volumus*, ch'è legge politica fondamentale della Monarchia ». Che se Ruggero tale costituzione « aveva dettato da politico », « Federico la interpretò da giureconsulto », e, con la mente nudrita di romanità perfezionò e completò l'edificio che l'avo materno aveva genialmente elevato.

E, quanto ai tributi, posto a fondamento dello Stato il principio che la sovranità era libera da legami feudali, che tutte le parti del Regno erano strette al centro da eguali nessi e che tutte ugualmente venivano amministrate con organi statali, è ovvio che il Sovrano imponesse da sé le collette e ne ripar-

tisse le quote; e « fur visti i Siciliani spontanei offrir la vita e le sostanze al secondo Federigo, che tributi levava per la difesa comune, e senz'alcuna regola ». Il Parlamento, dunque, non ebbe, né sotto i Normanni né sotto gli Svevi, le attribuzioni che si arrogò in seguito, al tempo degli Aragonesi, per la subita influenza delle Cortes catalane ed aragonesi. Solo allora si regolarono le tornate del Parlamento, e si creò una giunta esecutiva permanente, la *Deputazione*, a somiglianza dell'analogo istituto catalano; e solo d'allora l'assemblea siciliana cessò di essere la voce degli interessi generali del paese, per divenire, attraverso i suoi tre Bracci, la tutrice degl'interessi particolari dei singoli ceti¹.

Così il Gregorio delineava la Monarchia normanno-sveva; ed, in verità, non diversa era quella che vagheggiavano le classi dirigenti napoletane. L'opera sua, quindi, assume una grande importanza nello sviluppo del movimento riformatore in Sicilia, anche se quell'importanza non risaltò pienamente ai contemporanei, e — caso curioso — sia ai conservatori che agl'innovatori. Sotto la pressione della Rivoluzione francese e delle imprese napoleoniche, che avevano portato la Casa regnante in Sicilia, si volle sostituito il titolo di *Diritto pubblico* con l'altro di *Considerazioni sulla storia di Sicilia* e togliere dal manoscritto la parola *notabili*, che avrebbe potuto risvegliare l'idea dei notabili di Francia². Fu solo più tardi, allorché mutò il clima politico e rifiorì nell'Isola lo spirito costituzionale, latente nei fossilizzati istituti costituzionali, che il Palmieri notò l'influsso che le correnti assolutistiche avevano avuto sul pensiero del Gregorio; e delle dottrine di lui si ebbe una critica in senso liberale, che non fu neanche essa scevra di efficacia sulla liquidazione morale dell'*ancien régime* in Sicilia³.

Un altro merito del Gregorio consiste nell'aver favorito in

¹ GREGORIO, *Considerazioni ecc.*, in « Opere scelte », *passim*.

² SCINÀ, *Prospetto ecc.*, cit., vol. III, p. 405; GENTILE, *Il tramonto ecc.*, cit., p. 19; V. DI GIOVANNI, *Rosario Gregorio e le sue opere*, p. 77.

³ PALMIERI, *Saggio storico e politico ecc.*, cit., p. XVI; L. PALMA, *La Costituzione siciliana del 1812*, in « Nuova Antologia », S. III, vol. L (1894), pag. 51.

Sicilia, col suo insegnamento, lo studio delle *Costituzioni del Regno*, contribuendo a svegliare nelle giovani generazioni un nuovo senso giuridico e politico. Egli stesso lodava l'edizione che di queste *Costituzioni* aveva fatto, sotto gli auspici del Re, il Carcani, nel 1786, a Napoli, e le raccomandava allo studio dei suoi scolari¹; onde, nel febbraio del 1787, il Simonetti ne chiedeva cinquecento esemplari per diffonderne « l'uso e lo studio »². Si prese, inoltre, a studiare con serietà il diritto romano, non solo per risalire alle sorgenti da cui tanti rivoli purissimi erano discesi nella legislazione rogeriana e federiciana, ma anche per liberare le menti dalle pastoie del diritto feudale; e da quegli studi e discussioni vennero fuori raccolte di leggi, pubbliche, private e feudali, sviscerate nelle loro fonti ed emendate secondo i più sani criteri, quali quelle del Candini³ e del Rocchetti⁴, che sono le più notevoli.

E finalmente, nel 1786, Francesco Paolo di Blasi riceveva dal governo l'incarico di raccogliere, in un'edizione criticamente condotta, tutte le Prammatiche del Regno, comprese quelle cadute in disuso, quasi a mostrare, attraverso la sua secolare attività legislativa, la continuità di vita di quella Monarchia, che pareva volesse tornare all'antica forza e prestigio⁵. E nel 1793 l'edizione vedeva la luce.

Sembrava, adunque, che l'assolutismo, scavando nel suolo della storia politica e giuridica della Sicilia, vi avesse trovato il terreno più adatto per trapiantarvi le sue teoriche e trarne le ambite conseguenze. Né cotali idee ebbero un valore puramente dottrinario: le liti giudiziarie, che contemporaneamente si

¹ GREGORIO, *Introduzione allo studio del Diritto pubblico*, nel volume « Opere scelte », p. 33.

² RASN., SS., fascio 185.

³ F. CANDINI, *Codez juris siculi*, Palermo, 1798; IDEM, *Codez juris publici siculi*, Ibidem, 1782-1807; Cfr. R. ZENO, *Il feudo e il diritto comune siculo*, Catania, 1921.

⁴ G. B. ROCCHETTI, *Diritto feudale, comune siculo* [1805-07], ed. Genuardi, Palermo, 1907, ecc.; N. A. BALSAMO, *Institutionis justinianae expositio-patriae ubique legibus. Northmannorum nempe Principum constitutionum, Regni capitulis, regis prammaticis, consuetudinis Panormitanis et Siculis sanctionibus ad nostra usque tempora productis*, Palermo, 1785.

⁵ RASN., SS., fascio 182; *Prammaticae Sanctiones Regni Siciliae etc.*, Panormi, 1791-93; DI BLASI, *Scritti*, ed. Guardione, p. LX.

dibattevano tra comuni e baroni, offrivano modo a giudici e ad avvocati di divagare nel campo del diritto pubblico¹ e di rendere popolari certi concetti che gl'incalzanti avvenimenti della Francia rivoluzionaria avevano già tragicamente svuotato di contenuto, ma che in Sicilia, raggiunta con ritardo dal riformismo assolutistico, rappresentavano un altro passo nello smantellamento del vecchio mondo politico-feudale.

4. A dissolvere codesto mondo con tutte le sue bardature, non meno efficacemente contribuirono le dottrine economiche, che — come abbiamo visto — erano state introdotte in Sicilia dal Sergio e vi avevano trovato favore, come quelle che promettevano un migliore benessere, sia pubblico che privato. Ma, anche sotto questo aspetto, una particolare importanza tocca al noto opuscolo sul commercio dei grani del viceré Caracciolo, non per il suo contenuto, ma perché egli, primo nell'Isola, guardò il fenomeno economico in funzione del regime politico e ne profitto per dimostrare l'urgenza di radicali riforme. La stessa battaglia, ma con più caldo ardore polemico e con più larga preparazione teorica, combattevano contemporaneamente gli economisti napoletani nel loro Regno: il Briganti, il Filangieri, il Longano, il Palmieri, il Delfico ed il Galanti — per ricordare soltanto i maggiori — imputavano la causa principale della povertà del Mezzogiorno alla feudalità ed ai connessi sistemi economici e ne invocavano apertamente quell'eversione, che spettava al governo francese di realizzare¹.

Ad una risoluzione radicale di così grave problema gli economisti dell'Isola non pensarono subito, e per timore delle conseguenze a cui simile provvedimento avrebbe portato, e per un certo riguardo verso i baroni. Ma la critica ch'essi fecero dei sistemi economici che isterilivano le sorgenti della produzione, le esigenze da loro rilevate di provare vie e mezzi nuovi per uscire dal marasma in cui si viveva, furono indirettamente

¹ SCINÀ, *op. cit.*, vol. III, p. 409.

² Per questi scrittori, cfr. TRIFONE, *op. cit.*, pp. 92 sgg.; DE RUGGIERO, *op. cit.*, pp. 60 sgg.

energici colpi contro il regime feudale: anche gli economisti, quindi, ne prepararono la distruzione.

Essendo la Sicilia un paese agricolo, la terra fu oggetto di particolare considerazione. Colpi, innanzi tutto, la crisi che travagliava l'agricoltura, crisi che abbiamo già descritto e che, com'è noto, derivava dall'ineterata economia latifondistica. Venne inoltre notato come questa stessa economia non solo immobilizzava fra tanti ceppi il commercio, ma costituiva il maggior ostacolo allo sviluppo d'una proficua attività industriale.

Non pochi furono coloro che si posero a suggerire rimedi, più o meno rispondenti alla natura ed alla gravità dei mali lamentati. All'uopo, si tradussero opere di egregi economisti stranieri¹, si richiamò l'attenzione sulle antiche industrie isolate, come, ad esempio, quella della seta², e si richiese l'introduzione di nuove manifatture³; si fecero piani per far rifiorire le industrie di città già floride ed, a proposito di Messina, si ebbe, specialmente dopo il terremoto del 1783, una vera colluvie di progetti⁴; si scrisse di strade e di pesi e misure, di dazi e di diritti proibitivi, di traffici marittimi e di circolazione monetaria, di contrabbandi e di commerci interni ed esteri⁵, e non mancarono le polemiche: lo Scrofani, ad esempio, criticando le

¹ SCINÀ, *Prospetto*, cit., vol. III, p. 415.

² C. GALLO, *Il setificio in Sicilia*, nella collana «Nuova raccolta d'opuscoli d'Autori sic.», Palermo, 1788, t. I, pp. 147 sgg.

³ G. LA LOGGIA, *Saggio economico-politico per la facile introduzione delle manifatture e ristabilimento delle antiche nel Regno di Sic.*, «Ibidem», t. IV [1791], pp. 277 sgg.; M. A. AVARNA, *Dissertazione economico-politica sul lamificio di Sicilia*, nelle «Dissertazioni dell'Accad. del Buon Gusto», t. II [1801], p. 135.

⁴ Per Messina, v. i citati opuscoli del BOTTARI, del SERGIO, del GUERRA ecc.; per Siracusa, T. GARGALLO, *Memorie per lo ristoro di Siracusa*, voll. 2, Napoli, 1791.

⁵ D. M. GIARREZZO, *Saggi politici ed economici su la pubblica e la privata felicità della Sic.*, Palermo, 1788; IDEM, *Saggio su i contrabbandi e su i diritti delle tratte per accrescersi la marina mercantile di Sic.*, Palermo, 1788; IDEM, *Saggio su le strade carrozzabili del R. di Sic.*, in «Nuova raccolta di Opere ecc.», cit., t. III [1790], pp. 197 sgg.; DI BLASI, *Saggio sopra la legislazione ecc.*, cit., *IBIDEM*, t. IV, pp. 213 sgg.; G. SILIO, *Saggio sull'influenza dell'analisi nelle scienze politiche ed economiche applicate ai contrabbandi*, Palermo, 1782; CONTE GIORDANO-PERNI, *Tommaso Natale, i suoi tempi e le sue riforme economiche ecc.*, negli «Atti della R. Accademia di Palermo», 1880-81-82.

ricordate opinioni del Caracciolo sul commercio dei grani, sostenne convenire l'assoluta libertà di essi in Sicilia¹. E, man mano, si prese a discorrere di problemi più delicati, come dello spopolamento della campagna e dei tristi effetti dell'urbanesimo, del latifondo e della sua sterilità, di tributi fondiari e di demani comunali, e tali argomenti, se spinsero alcuni a sterili esercitazioni dilettantesche², sedussero anche ingegni superiori, come il Gregorio e l'abate Meli³.

Gli stessi baroni non restarono insensibili a tali voci, reclamanti il progresso economico del loro paese, e cominciarono ad almanaccare, anch'essi, a modo loro, progetti, col recondito intento di puntellare gl'interessi della propria casta, insidiati da tanta molesta aura di novità. Ad esempio, il principe di Pantelleria, deplorando la esiguità e la distribuzione della popolazione nell'Isola, ne attribuiva la colpa alla cattiva distribuzione della proprietà terriera; e per riparare ai danni che ne derivavano, egli proponeva di creare colonie agricole nei luoghi disabitati, di porle sotto la tutela dei baroni e di dividere fra esse, mercé l'obbligo della corresponsione d'un tenue canone annuo in derrate, non i latifondi feudali, bensì le terre delle Opere pie⁴. Né diverse erano le vedute del principe di Trabia. A suo giudizio, per migliorare le condizioni della negletta agricoltura, occorreva educare i contadini, additando

¹ S. SCROFANI, *Memoria sulla libertà del commercio dei grani della Sicilia presentata a S. M.*, nella raccolta « Scrittori classici di Economia politica », Parte Moderna, t. XL, Milano, 1805, pp. 259 sgg.

² Così, per esempio un tal Barone F. Scrofani, in una memoria presentata al marchese Caracciolo nel 1783; egli proponeva la formazione di una commissione di baroni, ai quali doveva darsi l'incarico di esaminare le condizioni della Sicilia e di pigliare i rimedi più convenienti ai suoi bisogni, v. RASN., SS., fascio 171. Lo stesso valore hanno due altre memorie, una di un tal abate La Via, e l'altra del sac. Amantia, in RASN., SS., rispettivamente nei fasci 181 e 182. Migliore l'anonima *Memoria dei borghesi, mandrai e proprietari dei fondi rustici del Val di Noto sulle cagioni ordinarie che ritardano li progressi dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria*, Palermo, 1801, e lo scritto di C. GALLO-GALLIARDO, *Sistema di migliorare l'agricoltura in Sicilia*, Palermo, 1800.

³ R. GREGORIO, *Sulla presente censuazione*, in « Opere scelte », pp. 772 sgg.; G. MELI, *Riflessioni sullo stato presente del Regno di Sicilia [1801] intorno all'agricoltura ed alla pastorizia*, ed. Navarini, Palermo, 1896. Per tutti, cfr. G. ALBERGO, *Storia dell'Economia politica in Sicilia*, Palermo, 1855, e G. MAIORANA, *Gli economisti siciliani*, in « La Riforma sociale », AA. 1899-1900.

⁴ F. REQUESENS, PRINCIPE DELLA PANTELLERIA, *La popolazione di Sicilia sviluppata relativamente agli interessi di tutte le classi della Nazione*, Palermo, 1784.

loro a modello i metodi praticati « nelle pertinenze dei luoghi baronali » e creando un istituto d'istruzione agraria, presso cui dodici giovinetti sarebbero educati a spese di quaranta baroni; occorreva inoltre concedere in enfiteusi le terre ecclesiastiche di regio patronato e quelle comunali soggette ad usi civici¹. Ecco quanto sapevano suggerire, a vantaggio della Sicilia, i baroni di essa!

Senonché, in mezzo al brulicare di domande serie e vacue onde la Sicilia partecipava al gran moto del rinnovamento economico che, sul tramonto del secolo XVIII, agitava l'Italia², il pensiero innovatore di due economisti, di Giovanni Agostino De Cosmi e di Paolo Balsamo, merita particolare rilievo.

Il nome del De Cosmi fu noto al gran pubblico attraverso un suo *Commentario* alle osservazioni del Caracciolo sul commercio granario in Sicilia, opuscolo che gli procurò anche giudizi tutt'altro che favorevoli³; con troppo entusiasmo egli s'era schierato tra i sostenitori dell'ardente Viceré.

Ma il suo atteggiamento filocaraccioliano era logico. Il De Cosmi era uno dei pochi, che avevano seguito le idee che allora si agitavano nei paesi più evoluti d'Europa, per cui, mentre nel campo religioso, egli, ecclesiastico, aveva subito gl'influssi del giansenismo, in filosofia s'era accostato ad un illuminismo temperato, affine, in sostanza, all'illuminismo italiano e tedesco, ed in economia ad un liberismo analogo a quello professato dal Genovese, dal Galiani e dallo stesso Caracciolo. Di modo che, allorché in questo ultimo egli ritrovò il riformatore che vagheggiava, non si astenne dal dargli tutta la sua adesione ed il suo appoggio.

¹ P. LANZA, PRINCIPE DELLA TRABIA, *Memoria sulla decadenza dell'agricoltura nella Sicilia ed il modo di rimediarci*, Napoli, 1787. Cfr. CRISPO-MONCADA, *Il principe di Trabia e l'agricoltura in Sicilia nel 1786 e nel 1896*, Palermo, 1897. Nei primi decenni del secolo si chiedeva dal Parlamento addirittura la limitazione del patrimonio ecclesiastico: v. CIASCA, *Aspetti della società e dell'economia del Regno di Napoli nel secolo XVIII*, estr. da « Vita e pensiero », 1934, pag. 10.

² R. CIASCA, *L'origine del « Programma per l'Opinione nazionale italiana »* ecc., cit., pp. 53 sgg., passim.

³ DE COSMI, *Al valoroso giuriconsulto D. Felice Ferraloro, attuale giudice del Concistoro ecc.*, Catania [1786], a cui seguirono: *Alle riflessioni su l'economia ecc. cit.*, Catania, 1786. Per i giudizi sfavorevoli sul D. C., v. SCINÀ, *Prospetto*, vol. III, pp. 414-15; LA LUMIA, *Storie siciliane*, cit., vol. II, p. 585. Su questo scrittore v. i diligenti studi, già ricordati, del Catalano, e la bibliografia di cui egli s'è servito.

E, animato, assunse man mano posizione contro il mondo circostante e lo attaccò con molta vivacità su due campi, sul campo economico e su quello dell'educazione, ch'egli giudicava diversi solo apparentemente, poiché la vita sociale offriva tanti rapporti d'interdipendenza tra il progresso della cultura ed il perfezionamento spirituale da una parte e lo sviluppo economico ed il benessere materiale dall'altro.

Mosso da tali idee, il De Cosmi reclama una completa modificazione del regime economico esistente nell'Isola. Egli ritiene che il benessere delle nazioni si fonda così sullo sviluppo agricolo come su quello industriale e commerciale, poiché agricoltura, industria e commercio sono, a pari titoli, fonti inseparabili di ricchezza per i popoli. Intralciare il libero corso di tali fonti era una mostruosità; perciò, propugnando l'abolizione delle varie specie d'imposte, *corvées*, taglie, decime e diritti feudali, egli sostiene l'istituzione di un'unica imposta sulla terra, proporzionale al valore produttivo di essa e basata sopra un censimento generale della proprietà fondiaria.

E non basta. Poiché il De Cosmi, che si mostra pieno d'amore per l'infelice proletariato, reclama l'elevazione economica e morale di esso. Egli invoca perciò la spartizione del latifondo mediante una più equa ripartizione di esso fra i contadini, onde sorga una piccola proprietà e, con questa, un ceto di piccoli proprietari, vero lievito della nuova Sicilia. La cui felicità potrà dirsi davvero completa, solo allorché il popolo sarà liberato da una più dura schiavitù, quella dell'ignoranza. Nella *Disgressione sulla pubblica educazione* — che fu una delle prime più valide affermazioni dell'ideale della scuola popolare nell'Italia del secolo XVIII — il De Cosmi invocava calorosamente di stradicare « quella malvagia e disumana politica che fomenta l'ignoranza nazionale e la mancanza dei lumi del popolo sul falso presupposto che si governino meglio gli uomini degradati ed accecati degli uomini illuminati ¹ ».

¹ Pubblicato in appendice alle *Riflessioni ecc.*, cit., pp. 55 sgg. Cfr. CATALANO, *De Cosmi e l'Illuminismo*, p. 27; IDEM, *G. A. De Cosmi e la sua importanza storica ecc.*, in « Annuario », cit., p. 119.

Si tratta d'un programma davvero democratico e, come tale, rivoluzionario per la Sicilia di quell'epoca. Soltanto uno spirito, fin troppo assetato di quella libertà democratica che l'avrebbe portato al giacobinismo ed al martirio, Francesco Paolo Di Blasi, potrà condividere idee ¹ le quali, come quelle del frazionamento del latifondo, implicavano nell'Isola un profondo rivolgimento. Non pertanto, esse contribuirono a propagare nell'opinione pubblica il convincimento che le riforme iniziate dal Caracciolo erano sagge e necessarie, che bisognava seguirle per non morire, e che soprattutto una questione, l'importantissima questione tributaria, non si poteva lasciar insoluta, se realmente si voleva il risanamento dell'economia nazionale.

Alla quale, in quegli stessi anni, consacrava il suo intelletto vigoroso e sensibilissimo sia dei patri bisogni che delle voci rinnovatrici del secolo, Paolo Balsamo, fin dal 1787 insegnante di agricoltura e, nel 1804, alla morte del Sergio, anche di economia politica nell'Accademia di Palermo. L'astrattismo illuministico non ebbe presa sul suo intelletto, che si nutrì di dottrine sode ed attinte dalla conoscenza diretta di paesi, uomini e cose nuove.

Avendo, difatti, viaggiato a lungo per l'Italia e per la Francia, ove conobbe il Broussonet, essendosi fermato parecchio in Inghilterra, ove strinse dimestichezza con Arturo Joung ed ove studiò le dottrine dello Smith, egli poté osservare metodi di coltivazione agraria, sistemi contrattuali, ordinamenti commerciali ed anche istituzioni politiche nuove; e di tali cognizioni fece tesoro, dalla cattedra e con gli scritti ², per suscitare

¹ DI BLASI, *Scritti*, passim; cfr. DE MATTEI, *Il pensiero ecc.*, cit., pp. 78 sgg.; O. ZILSO, *Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia nel secolo XVIII* (estr. « Annali del Seminario Giuridico di Palermo », XV), Cortona, 1931, pp. 32-33.

² Qui ricordiamo soltanto: *Memorie economiche ed agrarie riguardanti il B. di Sic.*, Palermo, 1802; *Memorie inedite di pubblica economia ed agricoltura ecc.*, Palermo, 1809, voll. 2, Palermo, 1845; *Giornale del viaggio in Sicilia* G. RICCA-SALERNO, *F. B. e la questione agraria in Sic.*, in « Nuova Antologia », S. III, 1895, pp. 680 sgg.; G. FALCONE, *Istituti siciliani di economia sociale, 1770-1861*, Palermo, 1930, pp. 11 sgg., 37 sgg.

negli animi dei suoi connazionali il desiderio d'un salutare rinnovamento.

Il *Giornale del viaggio in Sicilia e particolarmente nella contea di Modica* ricorda la celebre *Descrizione delle Sicilie* di Giuseppe Maria Galanti. Senonché mentre questi, con la mente e col cuore pervasi da ideologie democratiche ed umanitarie, vorrebbe estirpare dalle radici il feudalismo dalle regioni meridionali, che la passione antif feudale gli configura in uno squallore più desolante del loro vero stato, il Balsamo, invece, descrive nella maniera più naturale le contrade per cui passa e pone dei quesiti, di cui riserba deliberatamente la soluzione alla logica del suo lettore. Difatti egli ha dinanzi da un lato immense distese di territori feudali, brulli e deserti, e dall'altro, qua e là, oasi di terre le quali, già aride ed abbandonate, erano divenute feraci e ridenti in meno di vent'anni, in virtù della legge del 1787, che aveva concesso in enfiteusi ai contadini le terre comuni e di regio patronato. Ciò facendo, erano evidenti le intenzioni del Balsamo: liquidare il latifondo feudale e creare una piccola proprietà che, coltivata direttamente e con nuovi criteri ed amore, avrebbe restituito alla Sicilia la ricchezza d'una volta. Perciò, intaccata ed erosa la base economica della potenza morale e politica del baronaggio, anche questa sarebbe presto inevitabilmente crollata.

Per questo e per gli altri problemi che da un pezzo si agitarono ed ai quali il Balsamo dette una soluzione tanto autorevole quanto adeguata alle nuove esigenze della Sicilia, egli affrettò la fine dell'antico ordinamento, portò il suo prezioso contributo nell'elaborazione della Costituzione del 1812, procurò all'economia politica siciliana una propria autonomia, che conservò in avvenire, preparò nella sua scuola uomini, come il Palmieri¹, il principe di Castelnuovo, il principe di Belmonte, Ruggero Settimo ed altri, che incarnarono la rinata coscienza dell'Isola negli anni ulteriori della sua tribolata vita politica.

Tali dibattiti, che attestavano la formazione d'un nuovo

¹ V. di lui il *Saggio sulle cause ed i rimedi delle angustie attuali dell'economia agraria* [1823], in « Opere edite ed inedite », Palermo, 1833.

sentire nelle coscienze più calde di zelo civile, avevano ormai elevato il tono dello spirito pubblico. Che, se per le vertiginose vicissitudini che sopraggiunsero, poco, troppo poco, poté attuarsi delle riforme suggerite dagli economisti, i problemi da loro impostati, lungi dall'essere posti in oblio, alimentarono il pensiero politico siciliano nel Risorgimento.

5. « ... *En Sicile le nome même de Français est abhorré* »: così scriveva dal suo rifugio di Palermo, nel 1799, la regina Maria Carolina al marchese di Gallo¹. E, nello stesso anno, il marchese di Villabianca annotava nei suoi *Diarii*: « Li giacobini nel nostro paese, cioè in Palermo e nella Sicilia tutta, non sono né nobili, né popolani, ma sono le persone che non hanno da perdere.... », e, pur invocando le più energiche misure contro i ribaldi che tentassero « saccheggiare le case dei ricchi e mettere tutto a soqquadro », lasciava scorgere che nell'Isola poco o nulla c'era da temere². In pari tempo la poesia popolare, specchio fedele dei sentimenti dominanti, non aveva che accenti fieramente antigiacobini e antifrancesi³. Tali testimonianze rispecchiano una situazione di fatto: in Sicilia, unica regione italiana, la Rivoluzione francese non ebbe alcuna ripercussione, ond'essa poté offrire asilo sicuro alla Casa regnante nel '99 e, più tardi, nel tempestoso decennio. Così doveva essere.

Infatti, se i filosofi riformatori francesi avevano incontrato nell'Isola larghi consensi, contribuendo ad accentuare il risveglio intellettuale che il marchese Caracciolo vi trovò in fase ancora embrionale, non eguale favore incontravano i filosofi più propriamente rivoluzionari, come il Rousseau, il più radicale di tutti. Diversi scrittori, come Antonino Pepi⁴,

¹ *Correspondance inédite de Marie Caroline, reine de Naples et de Sicile, avec le marquis de Gallo*, ed. Weil-Ciroello, Paris, 1911, vol. II, p. 150.

² *Diario*, vol. XIX, ms. in BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, Qq. D. 106, f. 172-73.

³ S. SALOMONE-MARINO, *La rivoluzione francese del 1799 nei canti del popolo siciliano*, in « Arch. Stor. sic. », N. S., XVII, 1892, pp. 151 sgg.; PITRÈ, *Vita in Palermo*, vol. I, pp. 145 sgg.

⁴ A. PEPI, *Trattato dell'ineguaglianza naturale degli uomini* [1771], nella Nuova raccolta ecc., cit. t. XX, Palermo, 1777, pp. 1 sgg.

il p. Crocetti¹, Giuseppe Logoteta², il conte Carli³ ed il conte d'Ayala⁴, confutarono le dottrine del ginevrino con calore, con stringata argomentazione e non senza una diretta conoscenza del contemporaneo pensiero illuministico. Onde gli scritti di essi ebbero maggior fortuna che non il coraggioso opuscolo di F. P. Di Blasi, che ribatteva le critiche mosse dal Pepi al Rousseau⁵, e dell'opera, dalla censura proscritta, dello Spedalieri, che da Roma, ove s'era da giovane trasferito, vagheggiando un avvicinamento del Cattolicesimo alle nuove idee democratiche entro la sfera dell'ortodossia, era arrivato alle identiche conclusioni del Rousseau e degli altri enciclopedisti⁶.

Sorda, dunque, la cultura isolana alle ardite voci bandite dalla Francia, la rivoluzione non poteva trovar in Sicilia animi disposti ad eccessivi entusiasmi. Qua e là, i pochi solitari imbevuti d'idee francesi, appartenenti in gran parte alla sparuta borghesia intellettuale e di spiriti bollenti ed intemperanti, trasformarono in *clubs* giacobini le preesistenti logge massoniche; non mancarono neanche le trame, che la polizia sventò anzi tempo e senza troppe difficoltà; ma, in generale, il giacobinismo raccolse nell'Isola frutti davvero insignificanti⁷, come sta ad attestarcelo la stessa congiura di F. P. di Blasi, il colto idea-

¹ D. CROCENTI, *Meditazioni filosofiche politiche sopra l'anarchico sistema giacobino della libertà ed eguaglianza*, Messina, 1795.

² G. LOGOTETA, *I doveri dei sudditi verso il Monarca*, Siracusa, 1790; IDEM, *Il catechismo del soldato*, Messina, 1805.

³ G. R. CARLI, *L'uomo libero, ossia ragionamento sulla libertà naturale e civile dell'uomo*, in « Opere », vol. XVIII, Milano, 1787.

⁴ S. C. D'AYALA, *Della libertà e dell'eguaglianza degli uomini e dei cittadini* ecc., tradotto dal francese, Torino, 1793.

⁵ F. P. DI BLASI, *Dissertazione sopra le equalità e disuglianze degli uomini in rispetto alla loro felicità*, nella « Nuova raccolta » ecc., cit., t. XXI, Palermo, 1778, pp. 1 sgg. V. O. ZEINO, *Vicende siciliane di scritti contro Rousseau*, in « Rivista internazionale di filosofia del Diritto », XVI (1936), 1.

⁶ N. SPEDALIERI, *Dei diritti dell'uomo libri sei* ecc., Assisi, 1791. Son noti i lavori del CIMBALI sullo S., ma v. CROCE, *Uomini e cose*, cit., vol. II, pp. 148-50. Sulla scarsa o mancata fortuna delle idee dello S. in Sicilia, cfr. NAVARRA-MASI, *La rivoluzione francese e la letteratura siciliana*, cit., pp. 58-59, e le osservazioni dell'AYALNA di GUALTIERI, *Ruggero Settimo* ecc., cit., pp. 17-18, n. 1. Notizie raccolte in L. PASCOLLI, *La Sicilia dal 1790 al 1815* (Palermo-Milano [1937]), p. 117.

⁷ A. SANSONE, *Gli avvenimenti del 1799 nelle Due Sicilie*, Palermo, 1901, pp. XLVII sgg.; SCANDONE, *Il Giacobinismo in Sicilia* cit., passim; E. LIBRINO,

lista, che nel 1795 affrontava l'estremo supplizio fra l'ostilità, l'incomprensione o l'indifferenza quasi generale¹. L'antico miogallismo siciliano, che risaliva ai tempi del Vespro, il profondo sentimento cattolico e monarchico, il predominio ancor saldo della aristocrazia feudale, l'amore dell'ordine e della tranquillità, che nelle liriche del Meli ebbe in quegli anni espressione davvero artistica, ed inoltre la vigile sorveglianza della censura e della polizia, erano reattivi efficacissimi contro il contagio rivoluzionario².

Ciò nonostante, la cultura siciliana, refrattaria ad assorbire elementi francesi ed, in conseguenza, impotente a creare un serio movimento sovversivo, non s'irrigidì o ritornò su posizioni superate, ma, continuando sulla via dell'iniziale risveglio, si orientò verso l'Inghilterra, ossia verso la cultura, il sentire, i costumi inglesi.

Già, fin dai primi decenni del secolo XVIII, in seguito alle grandi modificazioni che le guerre di Successione avevano operato sulla carta politica d'Italia, l'Inghilterra aveva guardato, non senza un certo appetito, alla bell'isola del Mediterraneo: d'allora la penetrazione inglese in Sicilia si fece più varia, più intensa e profonda. Capitalisti e industriali si accaparrarono abilmente i mercati ed organizzarono grandi imprese industriali, che tendono a far dell'Isola una specie di colonia commerciale del Regno Unito³; i viaggiatori aumentano con-

I Liberi Muratori in Sicilia ecc., in « Arch. stor. sic. », N. S., XLV, 1924, pagine 384-85; C. LO FORTE, *Sul Giacobinismo in Sicilia. Nuove osservazioni*, in « Archivio storico per la Sicilia », VIII (1941), pp. 316 sgg.

¹ Su questa congiura, ormai nota nelle sue linee generali, cfr. F. GUARDIGONE, *La Sicilia nella rivoluzione politica d'Italia*, Roma, 1912, pp. 33 sgg.; SCANDONE, op. cit., pp. 42 sgg.

² NAVARRA-MASI, op. cit., pp. 50 sgg., 97 sgg. Sull'« antilluminismo » e conseguente « antigiacobinismo » del Meli, v. anche ORESTANO, *La caricatura filosofica in G. M.*, cit., pp. 11-13.

³ E del 1773 il sorgere dell'industria del rinomato vino Marsala ad opera del famoso Whoodhouse, che diventerà banchiere della Casa regnante. Nei primi decenni del secolo successivo commercianti ed industriali britannici si accaparrarono lo sfruttamento delle miniere di zolfo e il commercio di questo prodotto e si creano una posizione privilegiata con varie agevolazioni fiscali loro accordate dal governo: cfr. E. PONTIERI, *Sul trattato commerciale anglo-napoletano del 1845*, estratto dagli « Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli, N. S. (1942) », pp. 7 sgg.

tinuamente e destano la curiosità della lingua, della letteratura e dei costumi inglesi; nel 1770, Brydone restò meravigliato ed insieme ammirato della larga conoscenza ch'egli trovò, soprattutto nei signori, dei grandi poeti e degli scrittori classici suoi compatrioti. In pari tempo, la penetrazione intellettuale si fa più decisa e marcata: crescono e si propagano le traduzioni d'opere inglesi; la filosofia inglese vi ottiene un posto d'onore, e Hume e Bolingbroke e Robertson e Bentham e Smith sono i maestri del Gregorio, del Balsamo e dello Scinà, che furono gli educatori delle nuove generazioni¹. E quando, per effetto dei fatti suesposti, si vide la necessità d'un rinnovamento morale e politico, gli occhi di coloro che avevano voltato le spalle al passato, si fissarono sull'Inghilterra. Oltre il Balsamo, visitarono allora la Gran Bretagna e ne studiarono gli ordinamenti i principi di Belmonte, di Castelnuovo, di Scordia, lo Scrofani, lo Stabile e diversi altri, che furono coloro che elaborarono e vararono la riforma costituzionale del 1812.

Oltre quaranta anni prima, dunque, di quello storico evento, si formò in Sicilia un'atmosfera di crescente simpatia per l'Inghilterra e di ammirazione per le sue libertà e per la sua Costituzione, che, fra l'altro, per una singolare coincidenza, aveva comune con quella siciliana le origini normanne. Davanti alla Francia giacobina, l'Inghilterra, liberale e monarchica, si presentava come modello di moderazione e di ordine; e gli animi degli Isolani, per istinto conservatori, facilmente se ne entusiasmarono. E se già, come c'informa Brydone, qualche nobile siciliano rimpingeva, nel terz'ultimo decennio del secolo XVIII, il mancato sviluppo delle loro antiche franchigie feudali, onde le cosiddette libertà siciliane erano un fantasma rispetto alle britanniche², nel 1793 Saverio Scrofani, che, con la mente imbevuta d'idee inglesi, aveva assistito *de visu*, fino al 1791, ai più drammatici avvenimenti della rivoluzione di Francia, poteva dar di essa, in un suo libretto ch'ebbe tanti

¹ GENTILE, *Il tramonto ecc.*, cit., p. 35. Su quanto stiamo esponendo cfr. le perspicue osservazioni del DE MATTEI, *op. cit.*, pp. 47 sgg., ed in « Rivista d'Italia », XXVII, 1924, pp. 208 sgg.

² BRYDONE, *Voyage en Sicile*, cit., vol. II, p. 262.

lettori, questo sintomatico giudizio: « L'Inghilterra ebbe, è vero, una rivoluzione, non però per rinnovare l'antica costituzione, ma al contrario per sostenerla intera. L'Inghilterra combatté per la sua libertà. La Francia combatté per una folle libertà ed incerta. L'Inghilterra ha messo l'equilibrio nei poteri, la Francia lo ha tolto. In Inghilterra il Re forma una parte del Parlamento, ivi il popolo ha un freno nella Camera dei Pari, questa da quella dei Comuni, il Re da entrambe, ed entrambe dal Re, ecc. »¹.

Orbene questa anglofilia, che doveva crescere con gli anni e dar nutrimento a fatti imprevisi, questa tendenza al liberalismo ed al costituzionalismo all'inglese, che ben s'innestava allo spirito dell'atrofizzata costituzione isolana, è un fenomeno che ha per noi un valore politico importantissimo. Esso contribuì a preservare l'Isola dal contagio del giacobinismo, richiamò l'aristocrazia feudale, scottata dalle recenti riforme assolutistiche, alla coscienza della sua funzione nel reggimento politico del paese e, ponendola sulla via d'un rinnovamento spirituale, la pose all'altezza di realizzare, in reazione all'assolutismo regio accentratore e unificatore, una riforma costituzionale, ch'ebbe a base non il Rousseau ed i cosiddetti principi dell'89 — com'era avvenuto a Napoli nel progetto di Costituzione abbozzato da Mario Pagano nel 1799 — bensì i modelli additati dai pubblicisti inglesi e segnatamente dal Blackstone, che dai principi dell'Ottocento era divenuto in Sicilia oggetto di studio particolare².

Senonché, assumendo la nuova cultura politica siciliana un colore peculiare ed innestandosi alla vecchia tradizione paesana, ne nacque che maggior risalto acquistò la diversità tra essa e quella napoletana, su cui non lieve influsso aveva avuto il pensiero francese prerivoluzionario. Diverso, infatti, fu il concetto

¹ S. SCROFANI, *Tutti han torto, ossia lettera a mio zio sulla rivoluzione di Francia* [1793]. Sullo S., cfr. NAVARRA-MASÌ, *op. cit.*, pp. 60-61; B. CROCE, *La rivoluzione napoletana del 1799*, 4ª ed., Bari, 1926, pp. 395 sgg.

² DE MATTEI, *op. cit.*, pp. 54, 63-64; GENUARDI, *Parlamento siciliano*, cit., vol. I, p. LIII; N. NICEFORO [E. DEL CERRO], *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in « Arch. stor. Sic. », N. S., LI, 1917, pp. 350-51.

che dello Stato ebbero tre scrittori, che della nuova cultura fiorita nei due paesi erano i più autorevoli campioni: il Filangieri ed il Cuoco da un lato, ed il Balsamo dall'altro. E come diversi erano stati, fino alla loro rispettiva scomparsa o trasformazione, gl' istituti fondamentali dei due Regni nati dal Vespro, così diversi essi restarono all' indomani della bufera napoleonica, che spazzò sul Continente tutto il vecchiume esistente, e della riforma che nell' Isola fu dall' aristocrazia compiuta e che liquidò gli antichi ordinamenti.

Ma proprio nel momento in cui i due popoli giungevano, per vie diverse, ad un punto cruciale della loro vita, sul terreno politico cadevano nuovi semi di ben altri fatali antagonismi. La storia, purtroppo, ne raccoglierà i non lieti frutti!